



ALLEGATO ALLA	
DELIBERA C.C. N.	42
DEL	16.09.2018

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

Egregi Signori

.....
.....
.....

c/o

Avv. Primo Michielan

Via Matteotti n. 20/1

(30121) MOGLIANO V.TO (TV)

A mezzo e-mail (info@studiomichielan.it)

Farra di Soligo, li

Oggetto: Costituzione di pegno su azioni Asco Holding S.p.a.

Egregi Signori,

si trasmette la seguente proposta di atto di costituzione di pegno che, ove da Voi condivisa, ci dovrà essere restituita da Voi firmata unitamente a copia di un Vostro documento d'identità in corso di validità.

*

COSTITUZIONE DI PEGNO SU AZIONI ASCO HOLDING S.P.A.

TRA:

l'Ente **Comune di Farra di Soligo**, con sede in (31010) Farra di Soligo (TV) Via dei Patrioti al civico 52, con cod. fisc. 83003890262 e p.IVA 00743360265, in persona del suo Sindaco pro-tempore Dott. Mattia Perencin;

più avanti anche solo il **Costituente**

e
_____, nat_ a _____ () il
_____ e residente in _____ () Via _____ al civico ____
(con cod. fisc. _____);

tutti quanti rappresentati ai fini del presente atto dall'Avv. Primo Michielan del Foro di Treviso;

più avanti anche solo il **Creditore Garantito**

assieme il Costituente ed il Creditore Garantito, anche solo le **Parti**

PREMESSO CHE

- (A) Il Costituente è titolare di n. 3.084.088 azioni ciascuna rappresentative del capitale sociale di ASCO HOLDING S.p.A. con sede in Pieve di Soligo (TV) Via Verizzo n.1030 (con cod. fisc. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso 03215740261), più avanti anche solo la **Società**;
- (B) Il Comune di Farra di Soligo ed il Creditore Garantito hanno raggiunto un accordo per il pagamento di quanto dovuto a quest'ultimo in ragione degli espropri subiti delle aree ricomprese negli ambiti di PIP denominati Soligo e Col San Martino i cui termini sono sintetizzati nell'allegato *sub "A"* più avanti anche solo **Accordo**.
- (C) In relazione a quanto sopra esposto, il Costituente intende concedere in pegno numero 3.084.088 azioni della Società a beneficio del Creditore Garantito ed a garanzia dei Crediti Garantiti (come *infra* definiti).

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 Le Premesse sopra riportate, nonché gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 1.2 I termini cui è stata data una specifica definizione nell'Accordo avranno il medesimo significato qualora utilizzati, con l'iniziale maiuscola, nel corso del presente contratto, salvo quando diversamente stabilito o specificato o quando il contesto diversamente preveda.
- 1.3 Salvo che il contesto richieda diversamente, ogni riferimento nel presente contratto a un articolo, paragrafo o allegato sarà da intendersi quale riferimento ad un articolo, paragrafo o allegato al o del presente contratto.
- 1.4 Nel corso del presente contratto:
"Azioni" significa le numero 3.084.088 azioni della Società ciascuna costituite in Pegno ai sensi del presente;

"Contratto" indica il presente contratto di pegno e i suoi allegati;

"Crediti Garantiti" indica tutti i crediti spettanti al Creditore Garantito in conseguenza dell'esproprio e/o occupazione delle aree ricomprese negli ambiti di PIP denominati Soligo e Col San Martino siccome fissati nell'Accordo;

"Diritti Collegati" indica, con riferimento alle Azioni, tutti i dividendi, le somme di denaro, i diritti di opzione, di conversione, di scambio, e ogni altro diritto, bene od utilità di volta in volta attribuiti, da attribuirsi o altrimenti ricevuti o ricevibili, in relazione o in cambio delle Azioni, anche a seguito di operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale della Società, ad operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e/o scissione, o sua messa in liquidazione, nonché ogni utile o ricavo derivante da quanto sopra elencato, incluso ogni ricavo o corrispettivo per l'eventuale alienazione delle Azioni, parte di esse e/o dei diritti ad esse connessi;

"Inadempimento" significa (i) l'inadempimento, da parte del Costituente, degli obblighi di pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'Accordo e/o (ii) l'inadempimento, da parte del Costituente, degli obblighi derivanti dal presente atto;

"Pegno" ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 2 (*Costituzione di Pegno su Azioni*);

"Periodo di Efficacia" indica il periodo che decorre dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e che scade il 30 luglio 2020 o prima ove il Costituente abbia assolto puntualmente agli obblighi che gli competano in base all'Accordo.

2. COSTITUZIONE DI PEGNO SU AZIONI

- 2.1 Con il presente contratto il Costituente irrevocabilmente costituisce a favore del Creditore Garantito, a garanzia dei Crediti Garantiti, pegno sulle Azioni e sui Diritti Collegati (il **"Pegno"**).

3. CREDITI GARANTITI

- 3.1 Il Pegno gravante sulle Azioni e sui Diritti Collegati garantisce - congiuntamente e per l'intero loro valore e senza vincolo di previa escussione di alcun terzo garante reale o personale - tutti i Crediti Garantiti e ciascuno di essi individualmente.

4. EFFICACIA DELLA GARANZIA

- 4.1 Il Pegno rimarrà valido nella sua integrità fino allo scadere del Periodo di Efficacia. In occasione di pagamenti parziali del Credito Garantito, il Pegno si ridurrà in proporzione al pagamento effettuato, con immediata liberazione del conseguente, relativo numero di Azioni; si applicherà, in relazione alla Azioni così liberate, quanto previsto all'art. 11.1 (ESTINZIONE DEL PEGNO) che segue.

5. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

- 5.1 Il Costituente si impegna a:
- 5.1.1 apporre sui certificati azionari rappresentanti le Azioni girata in garanzia in favore del Creditore Garantito in testo conforme a quello allegato sub "B";
 - 5.1.2 far annotare nel libro dei soci della Società il pegno costituito in forza della presente scrittura in forma sostanzialmente analoga a quella di cui all'allegato "C";
 - 5.1.3 consegnare al Creditore Garantito e per esso l'Avv.
una copia ovvero un estratto delle pagine del libro dei soci della Società da cui risulti tale annotazione, la cui conformità all'originale sia certificata dal Segretario comunale.

6. GARANZIE DEL COSTITUENTE

- 6.1 Il Costituente dichiara e garantisce al Creditore Garantito quanto segue:
- 6.1.1 il Costituente è l'unico legittimo ed esclusivo proprietario delle Azioni ed ha pieno titolo sulle stesse; le Azioni sono libere da qualsiasi vincolo, garanzia reale, o da qualsiasi altro privilegio o diritto di terzi, di natura reale o personale, di alcun genere, ad eccezione delle garanzie reali create dal presente contratto e da quelle derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge applicabile e dallo statuto;
 - 6.1.2 le Azioni non sono sottoposte a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo e sono liberamente trasferibili salva la prelazione e gli altri vincoli statutari;
 - 6.1.3 la Società è una società per azioni validamente costituita ed esistente ai sensi della legge italiana;
 - 6.1.4 la Società non è alla data odierna sottoposta ad alcuna procedura di liquidazione, concorsuale o amministrativa, od altra procedura o azione di alcun genere che comunque impedisca il regolare perseguimento dell'oggetto sociale della stessa ovvero impedisca la sottoscrizione del presente contratto ed il perfezionamento di quanto ivi previsto;
 - 6.1.5 il capitale sociale deliberato della Società è pari ad Euro 66.002.998,45;
 - 6.1.6 le Azioni sono state validamente deliberate, sottoscritte ed interamente liberate;
 - 6.1.7 il Pegno costituirà una valida garanzia pignoratizia non soggetta a diritti di terzi aventi priorità sulla stessa;
 - 6.1.8 non sono in corso, per quanto a conoscenza del Costituente, azioni legali, procedimenti amministrativi, giudiziari od arbitrali o simili, ivi inclusi procedimenti aventi carattere d'urgenza, aventi ad oggetto le Azioni, davanti ad autorità

giudiziarie, collegi arbitrali od altre autorità italiane o straniere.

7. IMPEGNI DEL COSTITUENTE

7.1 Il Costituente dovrà:

7.1.1 astenersi dal vendere, alienare in qualsiasi modo, permutare o altrimenti disporre delle Azioni o di qualsiasi Diritto Collegato, e dal sottoscrivere qualsiasi accordo o prestare il proprio consenso a qualsiasi atto che comporti una rinuncia, transazione, restrizione o limitazione in relazione alle Azioni;

7.1.2 astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi, che possano pregiudicare la validità del Pegno o i diritti e gli interessi del Creditore Garantito in quanto titolare di diritti di garanzia inerenti le Azioni, ovvero che possano diminuire in maniera significativa il valore delle Azioni;

7.1.3 non prestare consenso alla creazione di alcun privilegio o diritto di terzi, di garanzia o di altra natura, relativamente alle Azioni ed ai Diritti Collegati, ad eccezione di quei diritti e privilegi derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge;

7.2 Il Costituente dovrà inoltre:

7.2.1 consegnare al Creditore Garantito e per esso l'Avv., almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, copia di ogni avviso di convocazione di assemblea sia ordinaria che straordinaria della Società, con specificazione degli argomenti dell'ordine del giorno;

7.2.2 fare in modo che nel caso in cui comunque vengano alienate le Azioni o parte di esse, ciascun terzo acquirente delle Azioni o parte di esse riconosca l'esistenza del Pegno su tali Azioni o parte di esse così acquisita, e sottoscriva una scrittura di adesione al pegno costituito ai sensi del presente contratto.

7.3 Agli obblighi di non fare di cui ai Paragrafi 7.1 e 7.2 farà comunque eccezione quanto diversamente consentito per iscritto dal Creditore Garantito a mezzo dell'Avv.; i costi derivanti dall'adempimento degli impegni di cui al presente articolo saranno a carico del Costituente.

8. DIRITTO AI DIVIDENDI E DIRITTI DI VOTO

8.1 Senza pregiudizio per quanto stabilito all'articolo 2 (*"Costituzione Di Pegno Su Azioni"*), il Creditore Garantito acconsente a che il pagamento di dividendi in relazione alle Azioni, sia effettuato a favore del Costituente, sino al verificarsi della contestazione di un Inadempimento ai sensi del punto 8.3 di cui infra. Al verificarsi di un Inadempimento, e fintanto che questo permanga e non sia stato rinunciato, ogni dividendo deliberato dalla Società in relazione alle Azioni (anche se deliberato precedentemente a tale

Inadempimento) dovrà essere versato al Creditore Garantito e sarà imputato a soddisfacimento dei Crediti Garantiti scaduti. Rimane comunque inteso che quanto percepito dal Costituente ai sensi del presente paragrafo si intenderà da questi acquisito a titolo definitivo, e non dovrà essere retrocesso al Creditore Garantito nel caso di un successivo verificarsi di un Inadempimento.

8.2 L'esercizio dei diritti di voto nell'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, relativo alle Azioni viene rinunciato da parte del Creditore Garantito.

8.3 Il Creditore Garantito a mezzo dell'Avv. comunicherà prontamente per iscritto al Costituente ed alla Società il verificarsi di ciascun Inadempimento che, ai sensi delle disposizioni che precedono, legittimano il Creditore Garantito all'esercizio del diritto a ricevere i dividendi ovvero ad esercitare il diritto di voto.

8.4 Il Costituente accetta di poter partecipare e votare in assemblee dei soci solamente a condizione che:

8.4.1 il Creditore Garantito e per esso l'avv. abbia ricevuto, almeno 3 (tre) giorni prima della data in cui si debba tenere l'assemblea stessa, una comunicazione contenente un elenco degli argomenti destinati ad essere oggetto di delibera;

8.4.2 nessun argomento o proposta in merito alla quale l'assemblea sia chiamata a deliberare costituisca o possa causare direttamente il verificarsi di un Inadempimento.

9. FUSIONE E SCISSIONE

9.1 Senza pregiudizio a quanto stabilito dall'articolo 7 (*Impegni Del Costituente*) in merito alla fusione o scissione della Società, e senza pregiudizio per la responsabilità del Costituente per la violazione di tali impegni, in caso di fusione della Società con altra società ovvero in caso di scissione o trasformazione, i diritti di pegno costituiti ai sensi del presente contratto si intendono sin d'ora estesi (i) alle quote o azioni che saranno assegnate al Costituente, a seguito della fusione, da tale altra società, sia essa nuova società ovvero società incorporante, in cambio delle Azioni, (ii) alle quote od azioni della società beneficiaria della scissione che saranno assegnate al Costituente.

9.2 Il Costituente si impegna a:

9.2.1 fare annotare il Pegno nel Libro dei Soci della Società, in forma sostanzialmente analoga a quella di cui all'allegato "C", relativamente alle azioni di spettanza del Costituente, così come risultante a seguito di assegnazione gratuita;

- 9.2.2 consegnare al Creditore Garantito e per esso l'avv. una copia autenticata ovvero un estratto delle pagine del Libro dei Soci della Società dalle quali risulti tale annotazione, la cui conformità all'originale sia certificata dal Segretario Comunale;
- 9.2.3 nei casi di cui sopra al Paragrafo 9.1, (i) far annotare l'esistenza del Pegno sui certificati azionari rappresentanti le eventuali azioni assegnate al Costituente a seguito della fusione o scissione con apposizione di girata sui titoli in loro favore in forma sostanzialmente analoga a quella di cui all'allegato "B", nonché (ii) far annotare il Pegno sul Libro dei Soci della società che ha emesso ed assegnato quote ovvero azioni al Costituente, provvedendo a consegnare al Creditore Garantito una copia o estratto autentico delle pagine del Libro dei Soci di tale società dalle quali risulti tale annotazione.
- 9.3 I diritti di pegno sulle Azioni di spettanza del Costituente da operazioni sul capitale, secondo quanto previsto ai paragrafi che precedono, dovranno considerarsi i medesimi diritti di pegno costituiti in forza del presente contratto ed alla medesima data dello stesso, e saranno soggetti alle medesime disposizioni qui contenute.
- 9.4 I costi derivanti dagli impegni di cui al presente articolo saranno a carico del Costituente.
- 10. ESCUSSIONE DEL PEGNO**
- 10.1 Al seguito del verificarsi di un Inadempimento dell'Accordo che non sia sanato nel termine di tolleranza di 30 (trenta) giorni, ai fini dell'escussione del Pegno, il Creditore Garantito a mezzo dell'Avv. avrà facoltà, adempiuti gli obblighi di notifica di legge e previa comunicazione al Costituente di un'intimazione al pagamento entro 10 (dieci) giorni lavorativi degli importi dovuti, di far vendere in tutto o in parte, ed anche in più riprese, le Azioni, secondo le modalità di cui allo Statuto della Società, conferendo mandato alla vendita ad un istituto di credito ovvero ad una società di intermediazione mobiliare ovvero ad un altro operatore specializzato del mercato mobiliare ad un prezzo non inferiore a quello che sarà determinato da una società di revisione contabile sulla base dell'ultimo bilancio approvato della Società che sarà in tale momento disponibile.
- 10.2 Fermo restando l'obbligo dell'intimazione alla Costituente di cui all'articolo che precede, è fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione delle Azioni prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità di domandare l'assegnazione in pagamento delle Azioni o parte di esse a favore del creditore procedente ai sensi dell'articolo 2798 del codice civile.

- 10.3 Gli eventuali proventi in eccesso andranno a beneficio del Costituente o dei suoi successori o aventi causa, o di chiunque sia legittimato a ricevere gli stessi.

11. ESTINZIONE DEL PEGNO

- 11.1 Al termine del Periodo di Efficacia il Pegno perderà automaticamente efficacia, tutti i diritti connessi con le Azioni si ricongiungeranno in capo al Costituente, il quale avrà diritto ad ottenere su richiesta ed immediatamente la restituzione dei titoli consegnati al Creditore Garantito; sempre immediatamente, su richiesta e a spese di questi, il Creditore Garantito a mezzo dell'Avv. rilascerà un atto di assenso alla cancellazione del Pegno e acconsentirà all'annotazione della cancellazione del Pegno nel Libro dei Soci della Società, dando, a tal fine, istruzioni scritte alla Società.

12. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

- 12.1 Ai fini del presente contratto e dei diritti di garanzia in esso aventi causa, le parti eleggono domicilio presso gli indirizzi rispettivamente indicati al successivo paragrafo 13.2. Presso tale domicilio eletto potrà essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente contratto ed ai diritti di garanzia costituiti in forza dello stesso, ivi inclusa la notifica di ogni atto giudiziario e processuale correlato al presente contratto ed ai diritti di garanzia ivi costituiti.
- 12.2 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti del presente contratto, ai sensi del medesimo, dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti all'altra.

Se al Costituente:

[•]

[•]

Att.: [•]

Fax: [•]

Se al Creditore Garantito:

[•] Avv.

Att.: [•]

Fax: [•]

13. MISCELLANEA

- 13.1 Il Costituente accetta che il Creditore Garantito non sia responsabile per gli eventuali

danni causati al Costituente dalle modalità di esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà allo stesso spettanti ai sensi del presente contratto e del Pegno se non nel caso di dolo o colpa grave, e limitatamente al soggetto cui possa essere direttamente imputato il dolo o la colpa grave.

- 13.2 Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente contratto, ovvero al Pegno, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dal Costituente e dal Creditore Garantito.
- 13.3 Il Pegno manterrà pieno vigore ed efficacia indipendentemente da qualsiasi altra garanzia reale o personale emessa o concessa in favore del Creditore Garantito da terzi o dal Costituente in relazione ai Crediti Garantiti.
- 13.4 La contrarietà a norme di legge, e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente contratto non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione del presente contratto.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 14.1 Il presente contratto ed il Pegno sono regolati dal diritto italiano.
- 14.2 Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Treviso avrà competenza a conoscere di qualunque controversia insorta fra le parti in merito al presente contratto ed al Pegno.

15. TASSE, IMPOSTE E SPESE

- 15.1 Le tasse, le imposte e le spese di questo contratto, delle conseguenti formalità e delle future cancellazioni sono a carico del Costituente.
- 15.2 L'atto di pegno su perfezionerà mediante scambio di corrispondenza e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Allegati:

- A) Principali condizioni contrattuali dell'Accordo
- B) Modello di girata in garanzia
- C) Modello annotazione libro soci

Allegato A

Principali Condizioni Dell'Accordo

- riconoscimento agli Espropriati delle seguenti somme:
 - P.I.P. Soligo (sentenza "*Stella + altri*" n. 970/2017) per mq. 80.557, € 70,00 il mq.,
 - P.I.P. Soligo (sentenza "*Titton + altri*" n. 43/2017) per mq. 18.605, € 63,00 il mq.,
 - P.I.P. Col San Martino (sentenza "*Ballesto + altri*" n. 278/2017) per mq. 47.264, € 63,00 il mq.,
 - P.I.P. Soligo indennità di occupazione + interessi, mappale 34 per mq. 8.045 + 540, € 3,50 il mq.;
- gli importi detti verranno versati con deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia nel rispetto delle seguenti scadenze:
 - a. il 40%, dedotto l'acconto di € 1.183.623,16 già versato il 24.07.2019 (entro 8 (otto) giorni dallo svincolo del Conto Tesoreria) entro il 30 settembre 2019;
 - b. il 20% entro il 31 dicembre 2019;
 - c. il 20% entro il 30 aprile 2020;
 - d. il 20% entro il 30 giugno 2020;
- la mancata puntuale osservanza delle dette scadenze, trascorso il periodo di tolleranza di 30 (trenta) giorni, comporterà la decadenza dal beneficio del termine concesso all'Amministrazione e darà diritto agli Espropriati di agire nelle forme ritenute più opportune anche a mezzo di commissario *ad acta* per il recupero di tutto quanto di loro spettanza;
- a garanzia del puntuale - fermo il periodo di tolleranza - versamento delle somme convenute, il Comune di Farra di Soligo costituirà, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto transattivo non novativo con gli Espropriati, un pegno sulle azioni Asco Holding in sua proprietà;

ALLEGATO B

(Modello di girata in garanzia)

Il presente certificato azionario viene girato in pegno a favore di:

_____, nat_ a _____ () il
_____._____._____ e residente in _____ () Via _____ al civico ____
(con cod. fisc. _____);

tutti quanti rappresentati dall'Avv. ai sensi del contratto di pegno
sottoscritto per scambio di corrispondenza commerciale tra il Creditore Garantito (o soggetto
individuale) ed il Costituente a garanzia dei crediti di quest'ultimo nei confronti del Comune di
Farra di Soligo giusta l'Accordo.

(Il Costituente)

ALLEGATO C

(Modello di Annotazione a Libro Soci)

N. [•] - [DATA]

COSTITUZIONE DI PEGNO

Si dà atto che in forza del contratto denominato "*Costituzione Di Pegno su Azioni Asco Holding S.p.A.*" (il "**Contratto di Pegno**") stipulato a mezzo di corrispondenza commerciale tra l'Ente Comune di Farra di Soligo (di seguito "**Costituente**") e

_____, nat_ a _____ () il
_____._____ e residente in _____ () Via _____ al civico ____
(con cod. fisc. _____);

(tutti assieme, di seguito, il "**Creditore Garantito**"), e conservato in atti dal Comune, il Costituente, titolare di numero 3.084.088 azioni ciascuna rappresentative del 3,15 % del capitale sociale di Asco Holding S.p.A. ha costituito in pegno a favore del Creditore Garantito le azioni suddette a garanzia dell'adempimento degli obblighi giusta l'Accordo i cui estremi sono riassunti nell'Allegato A.

I diritti ai dividendi e di voto relativi alle Azioni (come definite nel Contratto di Pegno) rimarranno in capo al Costituente.

Un Amministratore
